

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per la cultura e l'istruzione

2007/0247(COD)

11.6.2008

PARERE

della commissione per la cultura e l'istruzione

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
(COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))

Relatore per parere: Ignasi Guardans Cambó

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Con la direttiva sui servizi di media audiovisivi (SMA), l'Unione europea ha lanciato un forte messaggio volto a instaurare condizioni ottimali di concorrenza e certezza giuridica per il settore comunitario delle TIC e le industrie e servizi di media, nonché il rispetto della diversità culturale e linguistica. L'attuale revisione del "pacchetto telecomunicazioni" deve essere letta e modificata con lo stesso spirito e intenzioni politiche. È necessario trovare il miglior equilibrio possibile fra le esigenze degli utenti delle reti elettroniche attuali e futuri, i loro legittimi interessi aziendali, le preoccupazioni di politica pubblica di interesse generale e i diritti e gli interessi dei consumatori.

Lo spettro radio è una risorsa pubblica molto limitata che ha un importante valore pubblico e di mercato, essenziale per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale nell'ambito della politica pubblica. Per questi motivi, tale spettro deve essere gestito in maniera efficace ed efficiente, prestando altresì la dovuta attenzione all'interesse pubblico da un punto di vista economico, sociale o culturale. In proposito, sarebbe opportuno imporre limitazioni ai principi di neutralità dei servizi e al loro impatto nel trasferimento di diritti individuali per l'utilizzo di frequenze radio. Il ruolo degli Stati membri in tali decisioni di politica pubblica deve essere rispettato.

L'importanza di tutelare i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche e in particolare i fornitori di SMA da interferenze dannose non deve essere sottovalutata. Pertanto, la normativa comunitaria sullo spettro necessita di alcune piccole modifiche al fine di essere adeguatamente contestualizzata insieme ad altre decisioni internazionali vincolanti e strumenti importanti da tenere in considerazione.

Infine, si propone di riconoscere il ruolo indispensabile delle ANR nella tutela e promozione di contenuti legittimi per i servizi e le reti di comunicazione elettronica.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***(2 bis) A norma della direttiva
2007/65/CE, la cosiddetta "direttiva sui
servizi di media audiovisivi", si è***

proceduto ad una revisione con l'intenzione di assicurare condizioni ottimali di competitività e di certezza giuridica per le industrie e i servizi delle tecnologie dell'informazione e dei media nell'UE, nonché di garantire il rispetto della diversità culturale e linguistica. In tale contesto un quadro normativo equo ed equilibrato per le reti e i servizi di comunicazione elettronica costituisce un pilastro essenziale dell'intero settore audiovisivo europeo.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Nel prendere decisioni a norma della presente direttiva, la Commissione deve tener conto dei pareri delle autorità nazionali di regolamentazione, dei soggetti interessati del settore e dei fornitori di servizi di media audiovisivi, attraverso il ricorso ad una consultazione efficace, al fine di assicurare trasparenza e proporzionalità. È opportuno che la Commissione pubblichi una documentazione dettagliata della consultazione, illustrando le diverse linee d'intervento prese in considerazione, e le parti interessate devono disporre di un periodo di tempo sufficiente per rispondere. Dopo aver esaminato le risposte, la Commissione deve esporre le ragioni alla base delle conseguenti decisioni in una dichiarazione post-consultazione comprendente un'illustrazione del modo in cui si è tenuto conto dei pareri di coloro che hanno risposto.

Motivazione

È essenziale che i pareri delle autorità nazionali di regolamentazione, dei soggetti interessati

del settore e dei fornitori di servizi di media audiovisivi siano presi in considerazione nelle decisioni adottate a livello comunitario, decisioni che devono essere trasparenti e proporzionate al risultato da raggiungere.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Lo spettro radio deve essere considerato una risorsa pubblica molto limitata, che ha un importante valore pubblico *e di mercato*. ***È interesse di tutti che*** lo spettro radio *sia* gestito *nel* modo ***più*** efficiente ed efficace ***possibile*** da un punto di vista economico, sociale ed ambientale e ***che siano*** gradualmente soppressi gli ostacoli a un suo uso ottimale.

Emendamento

(16) Lo spettro radio ***è di proprietà degli Stati membri***. ***Esso*** deve essere considerato una risorsa pubblica molto limitata, che ha un importante valore pubblico ***ed economico e che è essenziale per il conseguimento di taluni obiettivi di carattere pubblico di interesse generale***. Lo spettro radio ***deve perciò essere*** gestito ***in*** modo efficiente ed efficace, ***prestando la debita attenzione all'interesse pubblico*** da un punto di vista economico, sociale, ***culturale*** ed ambientale, e ***devono essere*** gradualmente soppressi gli ostacoli a un suo uso ottimale

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Occorre gestire le frequenze radio in modo da evitare le interferenze dannose. È pertanto opportuno definire correttamente il concetto basilare di interferenze dannose per assicurare che l'intervento normativo sia limitato a quanto necessario per evitare tali interferenze.

Emendamento

(17) Occorre gestire le frequenze radio in modo da evitare le interferenze dannose. È pertanto opportuno definire correttamente il concetto basilare di interferenze dannose, ***tenendo conto dei piani di frequenze esistenti concordati a livello internazionale***, per assicurare che l'intervento normativo sia limitato a quanto necessario per evitare tali interferenze.

Motivazione

I problemi delle interferenze sono una delle ragioni principali dell'esistenza di piani nazionali e internazionali delle frequenze. Poiché le frequenze attraversano i confini, al di là delle frontiere dell'UE, si devono rispettare gli accordi vincolanti a livello internazionale aventi lo scopo di evitare interferenze.

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Occorre aumentare la flessibilità dell'accesso allo spettro radio e della sua gestione mediante autorizzazioni neutrali dal punto di vista tecnologico e dei servizi per permettere agli utilizzatori dello spettro di scegliere le tecnologie e i servizi migliori per ***una determinata banda*** di frequenze (nel prosieguo denominati i "principi della neutralità tecnologica e dei servizi"). È opportuno che ***la*** determinazione per via amministrativa delle tecnologie e dei servizi ***divenga l'eccezione alla regola e sia chiaramente giustificata e soggetta a un riesame periodico.***

Emendamento

(20) Occorre aumentare la flessibilità dell'accesso allo spettro radio e della sua gestione mediante autorizzazioni neutrali dal punto di vista tecnologico e dei servizi per permettere agli utilizzatori dello spettro di scegliere le tecnologie e i servizi migliori per ***le bande*** di frequenze ***a disposizione dei servizi di comunicazione elettronica, indicate nelle tabelle di assegnazione delle frequenze nazionali e nel regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT)*** (nel prosieguo denominati i "principi della neutralità tecnologica e dei servizi"). È opportuno che ***si ricorra alla*** determinazione per via amministrativa delle tecnologie e dei servizi ***quando sono in gioco obiettivi d'interesse generale.***

Motivazione

E' necessario garantire la coerenza giuridica con la definizione della neutralità dei servizi proposta all'articolo 9, paragrafo 4, comma 1 della direttiva quadro.

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È opportuno che le **eccezioni** al principio della neutralità tecnologica siano **limitate** e giustificate dalla necessità di evitare interferenze dannose, ad esempio attraverso l'imposizione di maschere d'emissione e livelli di potenza specifici, o di garantire la tutela della salute pubblica limitando l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici o, ancora, di garantire la corretta condivisione dello spettro, in particolare laddove il suo uso è soggetto esclusivamente ad autorizzazioni generali, oppure **ove strettamente necessario**, di conformarsi a **un'eccezione al principio di neutralità dei servizi**.

Emendamento

(21) È opportuno che le **limitazioni** al principio della neutralità tecnologica siano **appropriate** e giustificate dalla necessità di evitare interferenze dannose, ad esempio attraverso l'imposizione di maschere d'emissione e livelli di potenza specifici, o di garantire la tutela della salute pubblica limitando l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici o, ancora, di garantire la corretta condivisione dello spettro, in particolare laddove il suo uso è soggetto esclusivamente ad autorizzazioni generali, oppure di conformarsi a **un obiettivo di interesse generale in accordo col diritto comunitario**.

Motivazione

Assicurare la coerenza con il testo della direttiva che - ai fini della neutralità tecnologica - fa riferimento a "limitazioni" e non ad "eccezioni". Le limitazioni non dovrebbero essere circoscritte all'eccezione al principio della neutralità dei servizi, ma devono conformarsi agli obiettivi d'interesse generale.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Occorre **inoltre** che gli utilizzatori dello spettro radio possano scegliere liberamente i servizi che desiderano offrire attraverso lo spettro, nel rispetto delle misure transitorie necessarie per tenere conto dei diritti acquisiti in precedenza. **Le eccezioni al principio della neutralità dei servizi, che prevedono la** fornitura di un

Emendamento

(22) Occorre che gli utilizzatori dello spettro radio possano scegliere liberamente i servizi che desiderano offrire attraverso lo spettro, nel rispetto delle misure transitorie necessarie per tenere conto dei diritti acquisiti in precedenza. **D'altra parte, l'uso dello spettro radio può anche essere destinato esplicitamente alla** fornitura di

servizio specifico *potrebbero essere permesse, ove siano necessarie e proporzionate*, per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti, come la sicurezza della vita umana, la promozione della coesione sociale, regionale e territoriale o l'uso ottimale dello spettro radio. *È opportuno che* tali obiettivi *comprendano* la promozione *della* diversità culturale e linguistica e *del* pluralismo dei media, in base alla definizione contenuta nella legislazione nazionale conformemente al diritto comunitario. *Salvo ove siano necessarie per tutelare la sicurezza della vita umana, le eccezioni non devono dare luogo ad un uso esclusivo per determinati servizi, ma piuttosto accordare una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda. Per permettere al titolare dell'autorizzazione di scegliere liberamente i mezzi più efficienti per il trasporto del contenuto dei servizi forniti per mezzo delle frequenze radio, è opportuno che questo non sia disciplinato dall'autorizzazione all'utilizzo delle frequenze radio.*

un servizio specifico *o attraverso una tecnologia specifica* per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti, come la sicurezza della vita umana, la promozione della coesione sociale, regionale e territoriale o l'uso ottimale dello spettro radio. Tali obiettivi *comprendono* la promozione *di obiettivi di politica culturale e dei media quali la* diversità culturale e linguistica e *il* pluralismo dei media, in base alla definizione contenuta nella legislazione nazionale conformemente al diritto comunitario.

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Spetta agli Stati membri definire la portata e la natura *delle eccezioni relative alla* promozione *della* diversità culturale e linguistica e *al* pluralismo dei media, conformemente al proprio ordinamento nazionale.

Emendamento

(23) Spetta agli Stati membri definire la portata e la natura *di qualsiasi assegnazione di frequenze radio per garantire la* promozione *di obiettivi di politica culturale e dei media quali la* diversità culturale e linguistica e *il* pluralismo dei media, conformemente al proprio ordinamento nazionale, *ai piani di*

*ripartizione delle frequenze radio
concordati a livello internazionale e ai
principi generali del diritto comunitario.*

Motivazione

E' necessario garantire la coerenza giuridica del testo con l'emendamento proposto all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva quadro. L'emendamento integra l'emendamento 6 del relatore.

Emendamento 9

**Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 24**

Testo della Commissione

(24) Visto che l'attribuzione di spettro radio a tecnologie o servizi specifici costituisce un'eccezione ai principi della neutralità tecnologica e dei servizi e riduce la libertà di scelta del servizio fornito o della tecnologia utilizzata, è opportuno che ogni proposta di attribuzione sia trasparente e soggetta a consultazione pubblica.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Coerenza giuridica con la proposta relativa all'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

47 bis. Quando per l'attuazione della politica comunitaria in materia di comunicazioni elettroniche e spettro radio è necessario adottare misure di armonizzazione che vanno oltre le misure di attuazione tecnica, la Commissione deve presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 49

Testo della Commissione

Emendamento

(49) L'introduzione dei requisiti della neutralità tecnologica e dei servizi nelle decisioni di assegnazione e attribuzione, unitamente alle maggiori possibilità di trasferimento di diritti tra imprese, dovrebbe aumentare la libertà e i mezzi per fornire al pubblico comunicazioni elettroniche e servizi di media audiovisivi, agevolando in tal modo il conseguimento degli obiettivi di interesse generale. **Di conseguenza, risulterebbe possibile rispettare un numero crescente di** obblighi di interesse generale specifici imposti alle emittenti per la fornitura di servizi di media audiovisivi, **senza dover concedere diritti individuali per l'uso dello spettro radio.** Il ricorso a criteri specifici **per l'assegnazione di spettro radio alle emittenti risulterebbe giustificato solo ove** ciò fosse necessario per conseguire **un particolare** obiettivo di interesse generale stabilito nell'ordinamento nazionale. *È opportuno*

((49) L'introduzione dei requisiti della neutralità tecnologica e dei servizi nelle decisioni di assegnazione e attribuzione, unitamente alle maggiori possibilità di trasferimento di diritti tra imprese, dovrebbe aumentare la libertà e i mezzi per fornire al pubblico comunicazioni elettroniche e servizi di media audiovisivi, agevolando in tal modo il conseguimento degli obiettivi di interesse generale. **Tuttavia taluni** obblighi di interesse generale specifici imposti alle emittenti per la fornitura di servizi di media audiovisivi **possono richiedere** il ricorso a criteri specifici **nell'assegnazione di spettro radio, quando** ciò appare necessario per conseguire **uno specifico** obiettivo di interesse generale stabilito nell'ordinamento nazionale. *Occorre* che le procedure associate al perseguimento degli obiettivi di interesse generale siano sempre trasparenti, obiettive, proporzionate e non

che le procedure associate al perseguimento degli obiettivi di interesse generale siano sempre trasparenti, obiettive, proporzionate e non discriminatorie.

Motivazione

Il considerando 49 non è coerente con il considerando 23 o con l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni. È importante riconoscere la necessità di tener conto degli obiettivi di politica culturale e dei media quali stabiliti nell'ordinamento nazionale. La formulazione originaria è anche più restrittiva dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni per quanto riguarda la concessione di diritti individuali d'uso per i servizi di diffusione radiotelevisiva.

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 50

Testo della Commissione

(50) Per assicurare la parità di trattamento, è necessario che nessun utilizzatore dello spettro sia esentato dall'obbligo di versare i normali diritti o canoni fissati per l'uso dello spettro radio.

Emendamento

(50) Ogni esenzione totale o parziale dall'obbligo di versare i diritti o canoni fissati per l'uso dello spettro radio deve essere obiettiva e trasparente, e basata sull'esistenza di altri obblighi di interesse generale stabiliti nell'ordinamento nazionale.

Motivazione

Gli Stati membri devono continuare ad avere la possibilità di mantenere o introdurre sistemi in cui l'obbligo di pagare contributi per il diritto d'uso è sostituito dall'obbligo di realizzare specifici obiettivi d'interesse generale. Sistemi del genere sono usuali per quanto riguarda le frequenze di radiotelediffusione terrestre per obiettivi concernenti il pluralismo dei media.

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 59

Testo della Commissione

(59) Occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione della direttiva quadro, della

Emendamento

(59) Occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione della direttiva quadro, della

direttiva accesso e della direttiva autorizzazioni conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

direttiva accesso e della direttiva autorizzazioni conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. ***Tali misure di attuazione non devono interferire con gli obiettivi di politica culturale e dei media definiti dagli Stati membri in conformità di tali direttive.***

Motivazione

La garanzia che l'emendamento propone d'introdurre è essenziale riguardo alle vaste competenze di attuazione che vengono conferite alla Commissione europea, in particolare agli articoli 9 quater e 19 della direttiva quadro, all'articolo 6 della direttiva accesso e all'articolo 6 bis della direttiva autorizzazioni.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 60

Testo della Commissione

(60) In particolare, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare misure di attuazione in relazione alle notifiche ai sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro; l'armonizzazione nell'ambito ***dello spettro radio e*** della numerazione, nonché in questioni legate alla sicurezza di reti e servizi; l'individuazione di mercati transnazionali; l'applicazione delle norme; l'applicazione armonizzata delle disposizioni del quadro normativo. ***Occorre inoltre conferire il potere di adottare misure di attuazione per adeguare gli allegati I e II della direttiva accesso al progresso tecnologico e allo sviluppo dei mercati e di adottare misure di attuazione per armonizzare le regole, le procedure e le condizioni per l'autorizzazione delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche.*** Dato che tali misure hanno portata generale e sono

Emendamento

(60) In particolare, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare misure di attuazione in relazione alle notifiche ai sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro; l'armonizzazione nell'ambito della numerazione, nonché in questioni legate alla sicurezza di reti e servizi; l'individuazione di mercati transnazionali; l'applicazione delle norme; l'applicazione armonizzata delle disposizioni del quadro normativo. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a completare tali direttive con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. ***Tenendo conto del fatto che l'applicazione della procedura di regolamentazione con controllo entro le scadenze usuali potrebbe, in talune***

intese a completare tali direttive con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. **Quando, per imperiosi motivi d'urgenza, non è possibile rispettare le scadenze normali per questa procedura,** è opportuno che la Commissione **possa utilizzare la procedura d'urgenza prevista all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione di cui sopra.**

situazioni eccezionali, impedire l'adozione tempestiva delle misure di attuazione, è opportuno che **il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione agiscano rapidamente al fine di garantire l'adozione tempestiva di dette misure.**

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza giuridica con gli emendamenti proposti in relazione a un nuovo articolo 8 bis della direttiva quadro e gli emendamenti proposti per quanto concerne l'articolo 6 bis della direttiva autorizzazioni. Le misure di armonizzazione che aggiungono nuove proposte essenziali al quadro normativo devono essere trattate nell'ambito di una proposta legislativa. Solo gli elementi non essenziali possono essere soggetti alla procedura di comitatologia. Per motivi imperativi e giustificati d'urgenza il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero agire rapidamente al fine di garantire l'adozione tempestiva della comitatologia.

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(60 bis) Le attività svolte nel quadro della presente direttiva devono tener conto del lavoro delle organizzazioni internazionali e regionali che si occupano di gestione dello spettro radio, quali l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), per assicurare la gestione efficiente e l'armonizzazione dell'uso dello spettro in tutta la Comunità. Nell'attuazione della presente direttiva,

occorre che gli Stati membri e la Commissione riconoscano il contenuto degli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri conformemente al regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.

Motivazione

L'Europa non è un'isola. Non si può ignorare l'importanza dell'UIT nello stabilire regolamentazioni vincolanti a livello internazionale per l'uso efficiente dello spettro e un impiego delle orbite basato su un'utilizzazione efficiente, razionale ed economicamente vantaggiosa. È necessario dare esplicita attenzione al carattere vincolante delle norme UIT (per gli Stati membri dell'UE e i paesi terzi che sono membri di tale organizzazione) e alla compatibilità della direttiva con tali norme.

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera e

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 2 – lettera s

Testo della Commissione

(s) "interferenza dannosa", un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili;

Emendamento

s) "interferenza dannosa", un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili ***e ai piani delle frequenze concordati a livello internazionale;***

Motivazione

In considerazione della gravità dei problemi delle interferenze tra servizi di radiotelediffusione e servizi bidirezionali (ricezione e trasmissione), è essenziale che i servizi di radiotelediffusione digitale siano protetti contro le interferenze dannose, in accordo con i piani delle frequenze concordati a livello internazionale e in particolare col piano di Ginevra dell'UIT (GE-06). La definizione di "interferenza dannosa" va modificata di conseguenza.

Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 7, paragrafi 10, 20 o 21, e salvo diversa disposizione contenuta nelle misure di attuazione adottate a norma dell'articolo 9 *quater*, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari che abbiano un impatto rilevante sul relativo mercato, ***o quando intendono imporre limitazioni conformemente all'articolo 9, paragrafi 3 e 4***, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole.

Emendamento

Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 7, paragrafi 10, 20 o 21, e salvo diversa disposizione contenuta nelle misure di attuazione adottate a norma dell'articolo 9 *quater*, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari che abbiano un impatto rilevante sul relativo mercato, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole.

Motivazione

Si propone che tanto il valore economico quanto quello pubblico dello spettro vengano considerati in modo equilibrato per una gestione efficiente. L'assegnazione di una parte dello spettro radio per perseguire obiettivi di interesse generale non costituisce quindi una limitazione o eccezione al principio proposto della neutralità dei servizi, ma lo integra. Non è quindi giustificato imporre procedure aggiuntive di consultazione.

Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

c) imporre, modificare o revocare un

AD\727274IT.doc

Emendamento

c) imporre, modificare o revocare un

15/39

PE404.775v02-00

obbligo imposto a un operatore in applicazione dell'articolo 16, in combinato disposto con **gli articoli 5** e da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e con l'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale),

obbligo imposto a un operatore in applicazione dell'articolo 16, in combinato disposto con **l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli** da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), e con l'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale),

Motivazione

Le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/19 (direttiva accesso) mirano a mantenere il pluralismo dei media e la diversità culturale nel settore della televisione digitale e rientrano quindi chiaramente nella sfera di competenza degli Stati membri.

Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8 – lettera e

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera g

Testo della Commissione

g) applicando il principio in base al quale gli utenti finali devono poter accedere a qualsiasi contenuto lecito **e devono potere distribuirlo**, nonché devono poter utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta.

Emendamento

g) applicando il principio in base al quale gli utenti finali devono poter accedere a qualsiasi contenuto lecito, nonché devono poter utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta.

Motivazione

Il riferimento alla distribuzione crea confusione, poiché potrebbe essere interpretato nel senso che la disposizione della direttiva crei un nuovo diritto degli utenti di comunicare pubblicamente un contenuto lecito, diritto che in base alla legislazione sulla proprietà intellettuale spetta esclusivamente al titolare dei diritti sul contenuto o a terzi da lui autorizzati.

Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8 – lettera e

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) garantendo la cooperazione delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica con i settori interessati ai fini della protezione e promozione dei contenuti leciti nelle reti e nei servizi di comunicazione elettronica.

Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) È inserito il seguente articolo 8 bis:

"Articolo 8 bis

Coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nella Comunità

1. Gli Stati membri cooperano fra loro e con la Commissione nella pianificazione strategica e nell'armonizzazione dell'uso delle frequenze radio nella Comunità. Essi garantiscono la coerenza degli approcci programmatici in materia di spettro radio con altre politiche nazionali o comunitarie, quale la politica dei media.

Essi garantiscono la coerenza degli approcci programmatici in materia di spettro radio con altre politiche nazionali o comunitarie, quale la politica dei media.

2. Gli Stati membri assicurano il coordinamento degli approcci programmatici e, ove opportuno, l'instaurazione di condizioni armonizzate, in termini di disponibilità e di uso efficiente dello spettro radio, che sono necessarie per la realizzazione e il

funzionamento del mercato interno e in linea con considerazioni di ordine economico, politico, culturale, sanitario e sociale collegate all'uso dello spettro radio.

3. Gli Stati membri provvedono alla diffusione coordinata e tempestiva delle informazioni sull'attribuzione, la disponibilità e l'uso delle radiofrequenze nella Comunità.

4. Gli Stati membri provvedono a un efficace coordinamento degli interessi comunitari nelle sedi internazionali, quando l'uso dello spettro radio incide sulle politiche della Comunità.

5. Viene creato un Comitato per la politica in materia di spettro radio (lo "RSPC", Radio Spectrum Policy Committee) per contribuire al conseguimento delle finalità enunciate ai paragrafi 1-4. L'RSPC fornisce consulenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su questioni attinenti alla politica in materia di spettro radio. L'RSPC è composto da un rappresentante ad alto livello di ciascuna autorità nazionale di regolamentazione responsabile per la politica in materia di spettro radio e/o per la regolamentazione dei media in ciascuno Stato membro. La Commissione è membro del Comitato senza diritto di voto.

6. Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, l'RSPC adotta pareri, deliberando a maggioranza qualificata. Ogni Stato membro ha diritto a un voto. La Commissione non vota.

7. La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere dell'RSPC, formula ogni tre anni obiettivi programmatici comuni e pubblica orientamenti non vincolanti per lo sviluppo della politica comunitaria in materia di spettro radio.

8. La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere dell'RSPC, può proporre misure legislative per conseguire gli obiettivi programmatici comuni di cui al paragrafo 7.

9. Se necessario per garantire l'efficace coordinamento degli interessi della Comunità nelle sedi internazionali, la Commissione, con l'accordo dell'RSPC, può proporre al Parlamento europeo e al Consiglio un mandato negoziale.

10. L'RSPC presenta una relazione annuale di attività al Parlamento europeo e al Consiglio."

Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi dell'articolo 8. Essi garantiscono che l'attribuzione e l'assegnazione di tali radiofrequenze da parte delle autorità nazionali di regolamentazione siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Emendamento

1. Dal momento che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi dell'articolo 8. Essi garantiscono che l'attribuzione e l'assegnazione di tali radiofrequenze da parte delle autorità nazionali di regolamentazione siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Motivazione

È indubbio che lo spettro radio è una risorsa molto limitata. Di conseguenza, ai fini di una sua gestione efficiente si deve tener conto in modo adeguato ed equilibrato del suo valore economico e pubblico.

Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera d)

Testo della Commissione

d) *rispettare una limitazione* conformemente al paragrafo 4 seguente.

Emendamento

d) *conseguire un obiettivo di interesse generale* conformemente al paragrafo 4 seguente.

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza terminologica con gli emendamenti presentati all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva quadro.

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma o nelle misure adottate a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze *aperte ai* servizi di *comunicazioni elettroniche* possano essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazioni elettroniche. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere *limitazioni* proporzionate e non discriminatorie *dei* tipi di servizi di comunicazioni elettroniche che è possibile

Emendamento

4. Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma o nelle misure adottate a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze *disponibili per i* servizi di *comunicazione elettronica individuate nei rispettivi piani nazionali di attribuzione delle frequenze e nei regolamenti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)* possano essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazioni elettroniche. Gli Stati

fornire.

membri possono, tuttavia, prevedere **misure** proporzionate e non discriminatorie **per i** tipi di servizi di comunicazioni elettroniche che è possibile fornire.

Emendamento 25

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Le **limitazioni** che impongono la fornitura di un servizio in una banda specifica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto comunitario, come ad esempio, garantire la sicurezza della vita, la promozione della coesione sociale, regionale o territoriale, evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze, oppure, in base alla definizione datane nella legislazione nazionale conformemente al diritto comunitario, la promozione **della** diversità culturale e linguistica e **del** pluralismo dei media.

Emendamento

Le **misure** che impongono la fornitura di un servizio **di comunicazioni elettroniche** in una banda specifica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale **definito nella legislazione nazionale** conformemente al diritto comunitario, come, ad esempio, garantire la sicurezza della vita, la promozione della coesione sociale, regionale o territoriale, evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze, oppure, in base alla definizione datane nella legislazione nazionale conformemente al diritto comunitario, la promozione **dell'istruzione e di obiettivi di politica culturale e dei media quali la** diversità culturale e linguistica e **il** pluralismo dei media.

Emendamento 26

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Una **limitazione** che vieta la fornitura di qualsiasi altro servizio in una banda

Emendamento

Una **misura** che vieta la fornitura di qualsiasi altro servizio **di comunicazioni**

specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita.

elettroniche in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita **o di evitare interferenze dannose**.

Emendamento 27

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri riesaminano periodicamente la necessità **delle limitazioni** di cui ai paragrafi 3 e 4.

Emendamento

5. Gli Stati membri riesaminano periodicamente la necessità **degli obiettivi di interesse generale** di cui ai paragrafi 3 e 4.

Emendamento 28

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri sono competenti per definire la portata, la natura e la durata delle misure aventi lo scopo di promuovere obiettivi di politica culturale e dei media quali la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, conformemente al proprio ordinamento nazionale.

Motivazione

Riprende l'emendamento 16 del progetto di parere: la parola "limitazioni" è sostituita dalla parola "misure" per garantire la coerenza terminologica con gli emendamenti proposti all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva quadro.

Emendamento 29

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 9 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora il titolare del diritto di cui al paragrafo 1 sia un fornitore di servizi di contenuti radiofonici o televisivi e il diritto d'uso delle radiofrequenze sia stato concesso per il conseguimento di un obiettivo specifico d'interesse generale, **è possibile presentare una richiesta di riesame esclusivamente per la** parte delle radiofrequenze necessaria per il conseguimento di tale obiettivo. La parte delle radiofrequenze che non è più necessaria per il conseguimento dell'obiettivo **a seguito dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4**, è soggetta a una nuova procedura di assegnazione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni.

Emendamento

2. Qualora il titolare del diritto di cui al paragrafo 1 sia un fornitore di servizi di contenuti radiofonici o televisivi e il diritto d'uso delle radiofrequenze sia stato concesso per il conseguimento di un obiettivo specifico d'interesse generale, **fra cui la fornitura di servizi radiofonici o televisivi, il diritto d'uso della** parte delle radiofrequenze necessaria per il conseguimento di tale obiettivo **resta inalterato fino alla sua scadenza**. La parte delle radiofrequenze che non **fosse** più necessaria per il conseguimento dell'obiettivo è soggetta a una nuova procedura di assegnazione conformemente **all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della presente direttiva e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE** (direttiva autorizzazioni).

Emendamento 30

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano trasferire o cedere ad altre imprese i diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande per le quali ciò sia previsto nelle disposizioni di esecuzione adottate a norma dell'articolo 9 quater, **senza l'assenso**

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano trasferire o cedere ad altre imprese i diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande per le quali ciò sia previsto nelle disposizioni di esecuzione adottate a norma dell'articolo 9 quater, **purché il trasferimento o la**

preventivo dell'autorità nazionale di regolamentazione.

cessione sia conforme alle procedure nazionali e non comporti una modifica del servizio fornito su quella banda di radiofrequenza.

Emendamento 31

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 9 quater – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Per contribuire allo sviluppo del mercato interno, e ai fini dell'applicazione dei principi sanciti dal presente articolo, la Commissione può adottare provvedimenti di attuazione per:

Emendamento

Per contribuire allo sviluppo del mercato interno, **fatto salvo l'articolo 8 bis** e ai fini dell'applicazione dei principi sanciti dal presente articolo, la Commissione può adottare provvedimenti **tecnici** di attuazione per:

Emendamento 32

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 9 quater – comma 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

- a) armonizzare le regole relative alla disponibilità e all'uso efficiente delle radiofrequenze conformemente all'articolo 9;

Motivazione

È opportuno garantire la coerenza giuridica con l'articolo 8 bis (nuovo) e con la definizione della neutralità tecnologica e dei servizi dell'articolo 9 di questa direttiva. La coerenza giuridica deve altresì essere garantita con la decisione sullo spettro radio (n. 676/2002/CE), in particolare relativamente al campo d'applicazione dell'articolo che riguarda le misure tecniche di attuazione e gli obiettivi di interesse generale (nuova lettera d) che corrisponde all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione spettro radio).

Emendamento 33

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 9 quater – comma 1 – lettera -a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a bis) assicurare la diffusione coordinata e tempestiva delle informazioni sull'attribuzione, la disponibilità e l'uso delle radiofrequenze;

Motivazione

È importante, ai fini della coerenza, che tutte le misure di armonizzazione nel campo della gestione dello spettro siano raggruppate e non ripartite tra due quadri giuridici diversi (direttiva quadro e decisione spettro radio).

Emendamento 34

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 9 quater – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) ***armonizzare l'individuazione delle*** bande per le quali i diritti d'uso possono essere trasferiti o affittati tra imprese;

a) ***individuare le*** bande per le quali i diritti d'uso possono essere ***direttamente*** trasferiti o affittati tra ***imprese, fatto salvo l'articolo 9 ter, paragrafo 1, ad esclusione delle radiofrequenze destinate dagli Stati membri ad essere utilizzate per i servizi di radiodiffusione;***

Emendamento 35

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 9 quater – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) introdurre un'eccezione al principio della neutralità tecnologica o dei servizi, nonché armonizzare la portata e la natura delle eccezioni a tali principi conformemente all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, diverse da quelle miranti a garantire la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media.

Soppressa

Motivazione

È opportuno garantire la coerenza giuridica con l'articolo 8 bis (nuovo) e con la definizione della neutralità tecnologica e dei servizi dell'articolo 9 di questa direttiva. La coerenza giuridica deve altresì essere garantita con la decisione sullo spettro radio (n. 676/2002/CE), in particolare relativamente al campo d'applicazione dell'articolo che riguarda le misure tecniche di attuazione e gli obiettivi di interesse generale (nuova lettera d) che corrisponde all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione spettro radio).

Emendamento 36

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 9 quater – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tali provvedimenti di attuazione non pregiudicano le misure adottate a livello comunitario o nazionale, nel rispetto della legislazione comunitaria, per perseguire obiettivi di interesse generale, in particolare obiettivi riguardanti la regolamentazione dei contenuti e la politica audiovisiva.

Emendamento 37

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 9 quater – comma 2

Testo della Commissione

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. ***Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 22, paragrafo 4.***

Nell'attuazione delle disposizioni del presente paragrafo, la Commissione può essere assistita ***dall'Autorità conformemente all'articolo 10 del regolamento [.../CE].***

Emendamento

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. Nell'attuazione delle disposizioni ***delle lettere da a) a c)*** del presente paragrafo, la Commissione può essere assistita ***dal RSPC.***

Motivazione

È opportuno garantire la coerenza giuridica con l'articolo 8 bis (nuovo) e con la definizione della neutralità tecnologica e dei servizi dell'articolo 9 di questa direttiva. La coerenza giuridica deve altresì essere garantita con la decisione sullo spettro radio (n. 676/2002/CE), in particolare relativamente al campo d'applicazione dell'articolo che riguarda le misure tecniche di attuazione e gli obiettivi di interesse generale (nuova lettera d) che corrisponde all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione spettro radio).

Emendamento 38

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 9 quater bis (nuovo)

Articolo 9 quater bis

Relazioni tra la presente direttiva e accordi e organismi internazionali

1. La Commissione segue gli sviluppi, in materia di spettro radio, nei paesi terzi e in seno agli organismi internazionali, tra cui l'UIT, che potrebbero incidere sull'applicazione della presente direttiva.

2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle difficoltà di diritto o di fatto create da vigenti accordi internazionali o da accordi con paesi terzi o organismi internazionali, inclusa l'UIT, in relazione all'applicazione della presente direttiva.

3. La Commissione riferisce regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e, ove opportuno, può proporre misure volte a garantire l'attuazione dei principi e degli obiettivi della presente direttiva. Se necessario sono concordati obiettivi politici comuni per garantire un coordinamento tra gli Stati membri.

4. Le misure adottate a norma del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi della Comunità e degli Stati membri derivanti dai pertinenti accordi internazionali.

Motivazione

L'Europa non è un'isola. È necessario dare esplicita attenzione al carattere vincolante delle norme UIT (per gli Stati membri dell'UE e i paesi terzi che sono membri di tale organizzazione) e alla compatibilità della direttiva con tali norme. Per garantire un uso efficiente dello spettro è essenziale che gli operatori si conformino alle procedure di registrazione e coordinamento previste dalle norme internazionali vincolanti e dalle procedure dell'UIT e possano farvi affidamento, così da assicurare che una rete o un sistema possa essere coordinato e messo in funzione con successo.

Emendamento 39

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11 – lettera b

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Le misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. ***Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 22, paragrafo 4.***

Emendamento

Le misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

Motivazione

La procedura d'urgenza non è giustificata per l'adozione di questo tipo di misure.

Emendamento 40

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera a

Direttiva 2002/19/CE

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tali procedure non si applicano al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

Motivazione

Le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/19 (direttiva accesso) sono tese a preservare il pluralismo dei media e la diversità culturale nel settore della televisione digitale e, pertanto, rientrano chiaramente tra le competenze degli Stati membri.

Emendamento 41

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 3

Direttiva 2002/20/CE

Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri **non subordinano** l'uso delle radiofrequenze **alla concessione di diritti individuali d'uso, ma inseriscono le condizioni per l'uso di tali radiofrequenze nell'autorizzazione generale, salvo i casi in cui la concessione di diritti individuali sia giustificata** per:

Emendamento

1. Gli Stati membri **facilitano** l'uso delle radiofrequenze **nel quadro dell'autorizzazione generale. Gli Stati membri possono concedere** diritti individuali per:

Motivazione

Benché le autorizzazioni generali possano costituire una soluzione sostenibile a lungo termine man mano che evolve la tecnologia che serve ad evitare i problemi di interferenza, è opportuno che la concessione di diritti individuali rimanga la procedura normale di assegnazione dello spettro.

Emendamento 42

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 3

Direttiva 2002/20/CE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) evitare **un grave rischio** di interferenze dannose; oppure

Emendamento

a) evitare **il rischio** di interferenze dannose; oppure

Motivazione

Ogni rischio di "interferenze dannose" è un "grave rischio".

Emendamento 43

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 3

Direttiva 2002/20/CE

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Fatti salvi criteri specifici definiti **preventivamente** dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso delle radiofrequenze ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi mediante procedure obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e, nel caso delle radiofrequenze, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). **Le procedure sono inoltre aperte, salvo i casi in cui sia possibile dimostrare che la concessione di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo è essenziale per rispettare un obbligo particolare definito preventivamente dallo Stato membro come necessario per conseguire un interesse generale conformemente al diritto comunitario.**

Emendamento

Fatti salvi criteri **e procedure** specifici definiti dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso delle radiofrequenze ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi mediante procedure obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e, nel caso delle radiofrequenze, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Motivazione

La proposta corrisponde alla direttiva attualmente in vigore che ha dimostrato di essere funzionale ed efficiente.

Emendamento 44

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 3

Direttiva 2002/20/CE

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione

Ogni diritto individuale d'uso delle radiofrequenze concesso per un periodo di dieci anni o più che non può essere trasferito o ceduto da un'impresa a un'altra, come permesso dall'articolo 9 *ter* della direttiva quadro, è soggetto, ogni **cinque** anni e per la prima volta **cinque** anni dopo la sua concessione, a un riesame alla luce dei criteri di cui al paragrafo 1. Se i criteri per la concessione di diritti individuali d'uso non sono più applicabili, i diritti individuali d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per l'uso delle radiofrequenze, soggetta a un preavviso di non più di **cinque** anni dalla conclusione del riesame oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile.

Emendamento

Ogni diritto individuale d'uso delle radiofrequenze concesso per un periodo di dieci anni o più che non può essere trasferito o ceduto da un'impresa a un'altra, come permesso dall'articolo 9 *ter* della direttiva quadro, è soggetto, ogni **dieci** anni e per la prima volta **dieci** anni dopo la sua concessione, a un riesame alla luce dei criteri di cui al paragrafo 1. Se i criteri per la concessione di diritti individuali d'uso non sono più applicabili, i diritti individuali d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per l'uso delle radiofrequenze, soggetta a un preavviso di non più di **dieci** anni dalla conclusione del riesame oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile. ***Nell'adottare tale decisione si tiene debito conto della necessità di prevedere un periodo adeguato per l'ammortamento degli investimenti.***

Motivazione

Per molte nuove piattaforme e nuovi servizi, gli investimenti comporteranno un periodo di ammortamento superiore a dieci anni, o comunque a cinque anni. Non è raro che all'inizio dell'esercizio si debbano sostenere per un paio d'anni perdite rilevanti. Sarebbe sproporzionato introdurre per le autorità nazionali di regolamentazione l'obbligo rigoroso di svolgere ogni cinque anni un riesame ufficiale di tutte le licenze dello spettro di radiotele diffusione.

Emendamento 45

Helga Trüpel

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 5

Direttiva 2002/20/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti all'articolo 1, e **fatto salvo** l'articolo 5, **paragrafo 2**, della presente direttiva, la Commissione può adottare

Emendamento

1. Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti all'articolo 1, e **fatti salvi** l'articolo 5, **paragrafi 1 e 2**, della presente direttiva **e gli articoli 8 bis e 9 della**

misure di attuazione per:

direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la Commissione può adottare misure di attuazione per:

Emendamento 46

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 5

Direttiva 2002/20/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) individuare bande di radiofrequenze il cui uso è subordinato ad autorizzazioni generali *o a diritti individuali d'uso delle radiofrequenze*;

Emendamento

a) individuare bande di radiofrequenze il cui uso è subordinato ad autorizzazioni generali ;

Motivazione

Tutte le misure di attuazione previste all'articolo 6 bis (misure d'armonizzazione) devono essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo. La procedura d'urgenza non si giustifica per l'adozione di tali misure.

Emendamento 47

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 5

Direttiva 2002/20/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) armonizzare le procedure per la concessione di autorizzazioni generali o diritti individuali d'uso delle radiofrequenze o dei numeri;

Emendamento

soppresso

Motivazione

Tutte le misure di attuazione previste all'articolo 6 bis (misure d'armonizzazione) devono essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo. La procedura d'urgenza non si giustifica per l'adozione di tali misure.

Emendamento 48

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 5

Direttiva 2002/20/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) armonizzare le condizioni specificate nell'allegato II relative alle autorizzazioni generali o ai diritti individuali d'uso per le radiofrequenze o i numeri;

soppresso

Motivazione

Tutte le misure di attuazione previste all'articolo 6 bis (misure d'armonizzazione) devono essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo. La procedura d'urgenza non si giustifica per l'adozione di tali misure.

Emendamento 49

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 5

Direttiva 2002/20/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) prevedere la modifica o la revoca delle autorizzazioni o dei diritti d'uso e le procedure relative alla lettera d);

soppresso

Motivazione

Tutte le misure di attuazione previste all'articolo 6 bis (misure d'armonizzazione) devono essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo. La procedura d'urgenza non si giustifica per l'adozione di tali misure.

Emendamento 50

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 5

Direttiva 2002/20/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) fissare procedure per la selezione di imprese alle quali le autorità nazionali di regolamentazione concedono diritti individuali d'uso delle radiofrequenze o dei numeri, ove appropriato conformemente a quanto disposto dall'articolo 6 ter.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Tutte le misure di attuazione previste all'articolo 6 bis (misure d'armonizzazione) devono essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo. La procedura d'urgenza non si giustifica per l'adozione di tali misure.

Emendamento 51

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 5

Direttiva 2002/20/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Le misure elencate ***alle lettere da a) a d) ed alla lettera f)***, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui

Emendamento

Le misure elencate ***al primo comma***, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui

all'articolo 14 *bis*, paragrafo 3. **Per imperiosi motivi d'urgenza, la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 14 *bis*, paragrafo 4.**

all'articolo 14 *bis*, paragrafo 3.

Motivazione

Tutte le misure di attuazione previste all'articolo 6 bis (misure d'armonizzazione) devono essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo. La procedura d'urgenza non si giustifica per l'adozione di tali misure.

Emendamento 52

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 5

Direttiva 2002/20/CE

Articolo 6 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le misure tecniche di attuazione di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera f), possono stabilire che sia l'Autorità ad avanzare proposte per la selezione della o delle imprese cui concedere diritti individuali d'uso delle radiofrequenze o dei numeri, conformemente all'articolo 12 del regolamento [...].

In tal caso, nel provvedimento si specifica il periodo entro il quale l'Autorità completa la selezione, la procedura, le norme e le condizioni che si applicano alla selezione e le informazioni circa i diritti e i canoni *déa* imporre ai titolari di diritti d'uso delle radiofrequenze e/o dei numeri, per assicurare l'uso ottimale delle risorse dello spettro o della numerazione. La procedura di selezione è aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Le procedure di selezione su scala comunitaria per la concessione di diritti devono essere oggetto di specifiche proposte legislative e non di comitatologia.

Emendamento 53

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 5

Direttiva 2002/20/CE

Articolo 6 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

<p><i>2. Tenendo nella massima considerazione il parere dell'Autorità, la Commissione adotta un provvedimento che seleziona l'impresa/le imprese cui sono concessi i diritti individuali d'uso per le radiofrequenze o i numeri. La misura specifica il termine entro il quale tali diritti d'uso sono concessi dalle autorità nazionali di regolamentazione. Così facendo, la Commissione agisce secondo la procedura di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.</i></p>	<p><i>soppresso</i></p>
--	--------------------------------

Motivazione

Le procedure di selezione su scala comunitaria per la concessione di diritti devono essere oggetto di specifiche proposte legislative e non di comitatologia.

Emendamento 54

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 11

Direttiva 2002/20/CE

Articolo 14 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

<p><i>4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e</i></p>	<p><i>soppresso</i></p>
--	--------------------------------

*l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE,
tenendo conto delle disposizioni
dell'articolo 8 della stessa.*

Emendamento 55

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 15
Direttiva 2002/20/CE
Allegato II

Testo della Commissione

Emendamento

*(15) È aggiunto un nuovo allegato II, il
cui testo figura nell'allegato della
presente direttiva.*

soppresso

Emendamento 56

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II
Direttiva 2002/20/CE
Allegato II – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) metodo di determinazione dei contributi
per il diritto d'uso delle radiofrequenze;

d) metodo di determinazione dei contributi
per il diritto d'uso delle radiofrequenze,
***fatti salvi i sistemi definiti dagli Stati
membri nei casi in cui l'obbligo di versare
contributi per il diritto d'uso è sostituito
dall'obbligo di conseguire specifici
obiettivi d'interesse generale;***

Motivazione

*Gli Stati membri devono continuare ad avere la possibilità di mantenere o introdurre sistemi
in cui l'obbligo di pagare contributi per il diritto d'uso è sostituito dall'obbligo di realizzare
specifici obiettivi d'interesse generale. Sistemi del genere sono usuali per quanto riguarda le
frequenze di radiotele diffusione terrestre per obiettivi concernenti il pluralismo dei media.*

PROCEDURA

Titolo	Reti e servizi di comunicazione elettronica
Riferimenti	COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD)
Commissione competente per il merito	ITRE
Parere espresso da Annuncio in Aula	CULT 10.12.2007
Relatore per parere Nomina	Ignasi Guardans Cambó 8.1.2008
Esame in commissione	6.5.2008
Approvazione	3.6.2008
Esito della votazione finale	+: 32 -: 1 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Guy Bono, Nicodim Bulzesc, Marielle De Sarnez, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Pál Schmitt, Helga Trüpel, Thomas Wise
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Rolf Berend, Victor Boștinaru, Ignasi Guardans Cambó, Gyula Hegyi, Elisabeth Morin, Nina Škottová, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Carlo Fatuzzo, Bilyana Ilieva Raeva